

Messaggio

numero
8100

data
19 gennaio 2022

competenza
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

Rapporto sull'iniziativa parlamentare del 22 febbraio 2021 presentata nella forma elaborata da Matteo Pronzini e cofirmatarie per MPS-POP-Indipendenti "Modifica dell'art. 18 della Legge sull'Istituto di previdenza del Cantone Ticino (Basta prendere per i fondelli il personale!)"

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

l'iniziativa parlamentare presentata il 22 febbraio 2021 nella forma elaborata da Matteo Pronzini e cofirmatarie per MPS-POP-Indipendenti chiede la modifica dell'art. 18 della Legge sull'Istituto di previdenza del Cantone Ticino (LIPT) concernente l'Organo supremo dell'Istituto di previdenza.

L'art. 18 LIPT attualmente in vigore prevede che:

¹L'Organo supremo dell'Istituto di previdenza è composto da 10 membri, 5 dei quali rappresentanti degli assicurati e 5 dei datori di lavoro.

²Il Consigliere di Stato responsabile delle finanze e del personale fa parte d'ufficio dell'organo supremo dell'Istituto di previdenza. Il Consiglio di Stato designa i rappresentanti dei datori di lavoro.

³L'Organo supremo disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto di previdenza.

L'iniziativa elaborata propone la seguente modifica del capoverso 3:

³(nuovo) Un ventesimo degli assicurati attivi possono chiedere la revoca dei rappresentanti degli assicurati. La domanda di revoca non può essere presentata prima che sia trascorso un anno né dopo trascorsi tre anni dall'elezione integrale. La raccolta delle firme deve avvenire entro centoventi giorni dalla data in cui tale domanda è stata presentata alla direzione dell'Istituto e pubblicata sul Foglio ufficiale. La votazione deve avvenire entro 3 mesi dalla riuscita della revoca.

L'art. 19 della LIPT definisce così le competenze dell'Organo supremo:

¹L'Organo supremo dell'Istituto di previdenza ne assume la direzione generale, provvede all'adempimento dei suoi compiti legali e ne stabilisce gli obiettivi e principi strategici, nonché i mezzi necessari alla loro realizzazione. Definisce l'organizzazione dell'Istituto di previdenza, provvede alla sua stabilità finanziaria e ne sorveglia la gestione.

²Le competenze dell'Organo supremo sono quelle previste dall'art. 51a cpv. 2 LPP.

Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP le casse pensioni sono libere nella propria organizzazione. Il limite di questa libertà è dettato dal rispetto di quanto prevede la LPP, compresa la composizione dell'Organo supremo che deve rispecchiare una composizione paritetica.

Come testé indicato l'istituto di previdenza del Cantone deve dunque rispettare tutte le disposizioni della LPP.

Fino al 2014, le disposizioni sugli istituti di previdenza potevano essere emanate dall'ente pubblico, vi era però l'obbligo di consultazione dell'organo paritetico (art. 51 cpv. 5 LPP in vigore fino al 31.12.2014).

Dal 1.1.2015, in seguito alla revisione sul finanziamento degli istituti di previdenza delle corporazioni di diritto pubblico (vedi Messaggio 08.069 del 19 settembre 2008), anche per tali istituti, di principio, l'emanazione delle disposizioni regolamentari sull'istituto di previdenza spetta all'Organo supremo che assume la direzione generale e provvede all'adempimento dei compiti legali, inalienabili e non trasmissibili (cfr. art. 51a LPP).

L'ente di diritto pubblico può, di principio, emanare o le disposizioni sulle prestazioni o quelle sul finanziamento, ma non entrambi gli aspetti (art. 51a cpv. 6 in combinato disposto con l'art. 50 cpv. 2, secondo periodo LPP). Il messaggio 08.069 sopra citato, (cfr. pag. 7384) contiene inoltre un elenco di ripartizione delle competenze tra l'organo politico (ente pubblico) e l'istituto di previdenza. L'ente pubblico può tuttora stabilire le principali caratteristiche dell'istituto di previdenza, anche dal lato organizzativo. La responsabilità operativa è però dell'Organo supremo (paritetico).

La modifica proposta con l'iniziativa potrebbe dunque essere in contraddizione con l'obiettivo definito con la revisione della Legge sulla Previdenza Professionale (LPP RS 831.40 art. 50 e ss). Infatti il compito principale dell'Organo supremo è di garantire la stabilità finanziaria della cassa pensioni, per il quale porta anche la responsabilità. Esso deve quindi poter svolgere questo compito in maniera indipendente in quanto le decisioni che prende devono tutelare l'interesse dell'Istituto di previdenza e possono anche divergere dagli interessi del momento di coloro che li hanno eletti.

Il corretto funzionamento dell'attività dell'Istituto di previdenza è sorvegliato dall'ufficio di revisione esterno e dall'autorità di vigilanza. La legge definisce un catalogo di provvedimenti che l'autorità di vigilanza può prendere in caso lo ritenga necessario, fra cui, in casi estremi, anche la revoca dei rappresentanti dell'Organo supremo nel rispetto evidentemente del principio di proporzionalità.

In conclusione avendo l'Organo supremo (paritetico) la necessità di poter svolgere il proprio lavoro in maniera indipendente, visto come per lo svolgimento di tale compito esso ne porta anche la responsabilità, il Consiglio di Stato invita il Parlamento a respingere l'iniziativa in oggetto e quindi la proposta di modifica dell'art. 18 LIPT.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Manuele Bertoli
Il Cancelliere: Arnoldo Coduri